

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 790

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELONI, RAMPELLI, DONZELLI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Introduzione dell'articolo 71.1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti d'autore per le manifestazioni promosse dai comuni e da enti o associazioni senza scopo di lucro

Presentata il 26 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il diritto d'autore è l'istituto giuridico che tutela i risultati dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore dell'opera di una serie di diritti, di carattere sia morale, riguardanti la tutela della personalità di autore, che patrimoniale, riguardanti l'utilizzo economico dell'opera creata.

L'ente deputato alla tutela del diritto d'autore è la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), che amministra le opere di coloro che vi aderiscono, assicurandosi che qualora ci sia lo sfruttamento o l'utilizza-

zione di un'opera sia corrisposto all'autore e all'editore un adeguato compenso.

È bene sottolineare, però, che la legge tutela le opere dell'ingegno per il solo fatto della loro creazione, indipendentemente da qualsiasi formalità di deposito e di registrazione, come riconosciuto dalla stessa normativa di settore, codificata nella legge 22 aprile 1941, n. 633, laddove all'articolo 106 dispone che, appunto, l'omissione del deposito dell'opera non pregiudica l'acquisizione e l'esercizio del diritto d'autore.

In particolare, la SIAE ha istituito il servizio di deposito delle opere inedite, attraverso il quale chi deposita ottiene una prova dell'esistenza dell'opera con data certa, ma tale procedura non dà alcun diritto per la tutela dell'opera da parte della SIAE stessa, che non ha nessun compito di lettura, giudizio o collocamento del lavoro depositato, né alcuna responsabilità per eventuali plagii o utilizzazioni illecite.

Ai sensi dell'articolo 15 della citata legge, le pubbliche esecuzioni di opere musicali protette, al di fuori di ambiti privati, sono soggette al diritto d'autore, sia che esse vengano effettuate dietro pagamento da parte del pubblico sia che esse vengano effettuate gratuitamente. Il permesso rilasciato dalla SIAE è un'autorizzazione all'esecuzione o alla riproduzione di opere protette da diritti d'autore ed è finalizzato al versamento dei diritti economici che devono essere corrisposti agli autori delle opere.

La SIAE applica le tariffe anche alle manifestazioni a carattere comunale, quali feste di paese ed esibizioni di bande musicali, e a quelle promosse da associazioni senza scopo di lucro, nelle quali spesso le riproduzioni hanno ad oggetto non soltanto opere riconducibili a un autore, ma anche opere della tradizione popolare per le quali vi è l'esenzione dal pagamento dei diritti d'autore.

Le tariffe dovute dalle amministrazioni locali risultano certamente agevolate rispetto alle generali tariffe ammontanti al 10 per cento sugli introiti conseguiti dall'organizzatore dello spettacolo (inclusi gli eventuali proventi derivanti dalla pubblicità, dagli *sponsor* e dalle contribuzioni, se collegati all'evento), ma sono dovute anche laddove risulta impossibile individuare esattamente i brani riprodotti e nel caso di assenza di collegamento con l'autore, situazioni nelle quali è impossibile verificare quali opere vengano riprodotte per il trasferimento dei proventi: per manifestazioni

gratuite con meno di tremila persone devono essere corrisposti quasi 800 euro, mentre, se sono più di tremila, sono dovuti più di 1.000 euro.

È assurdo che la SIAE chieda 1.000 euro a un piccolo comune per permettere di fare musica durante le manifestazioni pubbliche, che rappresentano un momento aggregativo e sociale e per le quali non viene fatto pagare alcun biglietto di ingresso. In momenti di crisi si viene, così, a neutralizzare anche quella voglia di convivialità e di « comunità » che invece dovrebbe essere un volano soprattutto per i piccoli comuni.

La stessa considerazione si può fare anche per quanto riguarda le associazioni senza scopo di lucro che organizzino occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, spettacoli e intrattenimenti pubblici. Per tali associazioni, che già conoscono notevoli difficoltà a far quadrare il *budget*, gli esosi oneri da corrispondere alla SIAE in molti casi costituiscono un significativo e talora insormontabile ostacolo economico.

Il pagamento della tariffa non collegato a esigenze di remunerazione diretta e di effettiva tutela dell'artista si configura, peraltro, come un pagamento illegittimo: nel momento in cui non risulta possibile collegare direttamente le riproduzioni all'autore, la SIAE agisce, di fatto, in qualità di mero agente di riscossione a favore dello Stato e non dell'artista.

La presente proposta di legge nasce, quindi, dall'esigenza di agevolare la realizzazione di manifestazioni in forma gratuita da parte di enti locali e di associazioni senza scopo di lucro, dispensandole da ogni forma di pagamento dei diritti d'autore alla SIAE, qualora le manifestazioni siano organizzate a fini istituzionali e, quindi, per promuovere la comunicazione e le relazioni socio-culturali tra i cittadini che fanno parte della stessa comunità territoriale.

PROPOSTA DI LEGGE


—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 71.1. — *1.* Non è dovuto alcun compenso per diritti d'autore per l'organizzazione e per l'allestimento di manifestazioni promozionali di carattere culturale, propagandistico, musicale, teatrale, folcloristico o sportivo organizzate dai comuni o dagli enti o associazioni senza scopo di lucro, purché realizzati, anche in forma non occasionale, a fini istituzionali, quale strumento di comunicazione e di relazione socio-culturale con la comunità territoriale.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle manifestazioni per le quali il comune o l'ente o associazione senza scopo di lucro stanziava contributi specifici ovvero percepisce introiti o contributi per il loro allestimento o per la partecipazione del pubblico ».



18PDL0017110